

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4896 del 15/10/2020
Oggetto	L.R. 13/2015 - DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE AUA DITTA CONBIO SRL CON SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN COMUNE DI CORIANO - VIA RIGARDARA,30 - PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE PASTI E PIATTI PRONTI
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5050 del 15/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quindici OTTOBRE 2020 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 13/2015 - DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE AUA DITTA CONBIO SRL CON SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN COMUNE DI CORIANO - VIA RIGARDARA,30 - PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE PASTI E PIATTI PRONTI

IL DIRIGENTE

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n.59 s.m.i. recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

RICHIAMATE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e s.m.i. recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 - parte quinta e ss.mm.ii. norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

RICHIAMATI

- il provvedimento **n. 3870 del 12/10/2016** rilasciato alla Ditta CONBIO Srl – V.Rigardara, 30 CORIANO di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR n. 59/2013 per l'attività di PRODUZIONE PASTI E PIATTI PRONTI;
- il provvedimento **n. 2525 del 19/05/2017** di aggiornamento dell'autorizzazione n. 3870 del 12/10/2016 (sostituzione planimetria, Allegato A e proroga messa a regime impianti);
- il provvedimento **n. 6472 del 04/12/2017** di aggiornamento dell'autorizzazione n. 3870 del 12/10/2016 (proroga messa a regime dell'impianto di depurazione al 31/12/2018);
- il provvedimento **n. 508 del 05/02/2019** di aggiornamento dell'autorizzazione n. 3870 del 12/10/2016 (sostituzione dell'allegato B che riporta nuove prescrizioni per gli scarichi idrici in pubblica fognatura);

ACQUISITA agli atti in data 21/01/2020 PG/2020/9083 dalla ditta CONBIO SRL la comunicazione di modifica non sostanziale del provvedimento n. 3870 del 12/10/2016 relativa a:

. installazione di un nuovo punto di emissione di azoto gassoso (E14) derivante dalla surgelazione di un prodotto vegetale;

ACQUISITA successivamente agli atti in data 27/05/2020 PG/2020/76779 dalla ditta CONBIO SRL una nuova comunicazione di modifica non sostanziale del provvedimento n. 3870 del 12/10/2016 relativa a:

. installazione di un nuovo punto di emissione di azoto gassoso (E15) derivante dalla surgelazione di un prodotto vegetale;

RITENUTE le modifiche comunicate come non sostanziali ai sensi dell'art. 269 c. 8 del D.Lgs. 152/06 parte V;

RITENUTO opportuno aggiornare il Provvedimento n. 3870 del 12/10/2016 con le modifiche introdotte approvando l'allegato A e la planimetria aggiornata con il presente atto e revocare di conseguenza il provvedimento n. 2525 del 19/05/2017;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 Ing. Giovanni Paganelli, titolare dell'incarico funzionale "AUA ed Autorizzazioni settoriali" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

D I S P O N E

1. la modifica non sostanziale del Provvedimento **AUA n. 3870 del 12/10/2016** rilasciato ai sensi del DPR n. 59/2013, così come modificato dal provvedimento **n. 6472 del 04/12/2017** e **n. 508 del 05/02/2019**, alla ditta **CONBIO SRL** con sede legale e produttiva in **Comune di Coriano - Via Rigardara,30**;
2. che l'Allegato A al presente provvedimento sostituisce l'allegato A al Provvedimento **n. 3870 del 12/10/2016**;

3. che la planimetria aggiornata dello stabilimento ricompresa nell'allegato A parte integrante del presente atto, sostituisce la planimetria precedente allegata al provvedimento **n. 3870 del 12/10/2016**;
4. di confermare senza alcuna variazione tutte le altre disposizioni e prescrizioni riportate nel provvedimento di AUA n. **3870 del 12/10/2016** così come modificato dai provvedimenti **n. 6472 del 04/12/2017** e **n. 508 del 05/02/2019** compreso il termine di validità dell'atto;
5. la presente modifica non sostanziale è trasmessa al SUAP territorialmente competente per la modifica del Provvedimento conclusivo e per l'invio dello stesso alla Ditta, all'Arpae di Rimini e al Comune di Coriano;
6. di revocare il Provvedimento n. 2525 del 19/05/2017;
7. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
8. di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
9. ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato De Donato

ALLEGATO A

Condizioni:

La Ditta dichiara che la condizione attuale è la seguente:

- nello stabilimento sono previste diverse linee di produzione: linea di produzione del Tofu, linea di produzione del seitan, linea di produzione del tempeh, linea di produzione dei burger, linea di produzione di creme e vellutate, linea di produzione di gastronomia.
- Gli impianti termici (E12 ed E13) sono adibiti anche al riscaldamento uffici;
- Che la produzione complessiva di prodotti finiti sarà di circa 13.000.000 di pezzi;
- di non utilizzare sostanze o miscele, alle quali a causa del loro tenore di C.O.V classificati dal regolamento 1272/2008 come cancerogeni, mutageni, o tossici per la riproduzione, sono state assegnate o sulle quali devono essere opposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D, H360F, e quelli contenenti COV alogenati etichettati con indicazioni di pericolo H341 o H351, allegando le relative schede di sicurezza;
- Le modifiche non sostanziali consistono nell'installazione di due impianti di surgelazione per prodotti vegetali, con l'utilizzo di azoto criogenico e relative emissioni E14 ed E15.

Prescrizioni:

E1 – REPARTO DECANter

Impianto d'abbattimento: non previsto

Portata: 5.000 Nm³/h.

Temperatura: ambiente °C

Durata: 16 ore/giorno

Frequenza: 312 giorni/anno

Altezza: 9,3 metri

Sezione: 0,180 m²

E2 – TRAMOGGIA FARINA

Impianto d'abbattimento: non previsto

Portata: 2.800 Nm³/h.

Temperatura: ambiente °C

Durata: 1 ore/giorno

Frequenza: 312 giorni/anno

Altezza: 9,3 metri

Sezione: 0,09 m²

Per le emissioni E1, E2, gli inquinanti emessi e relativi limiti desunti per analogia dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al punto 4.18:

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori limite di emissione</i>
Materiale particolare	10 mg/Nm ³

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione E1, E2, **controlli a cadenza annuale**. La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti.

E3 – LAVASTOVIGLIE

Impianto d'abbattimento: non previsto

Portata: 5.000 Nm³/h.

Temperatura: 50-60 °C
Durata: 5 ore/giorno
Frequenza: 312 giorni/anno
Altezza: 9,3 metri
Sezione: 0,280 m²

Per questa fase di lavorazione non sono previsti limiti e prescrizioni.

E4 – I° E II° COTTURA A VAPORE

Impianto d'abbattimento: non previsto
Portata: 12.000 Nm³/h.
Temperatura: 50-60 °C
Durata: 16 ore/giorno
Frequenza: 312 giorni/anno
Altezza: 9,3 metri
Sezione: 0,360 m²

Per questa fase di lavorazione (E4) non sono previsti limiti; tuttavia in caso di emissioni di vapori o gas odorosi potranno essere prescritti idonei sistemi di abbattimento delle sostanze odorigene anche nel corso di validità dell'autorizzazione.

E5 – RICAMBIO ARIA LOCALE TOFU

Impianto d'abbattimento: non previsto
Portata: 5.000 Nm³/h.
Temperatura: 50-60 °C
Durata: 5 ore/giorno
Frequenza: 312 giorni/anno
Altezza: 9,3 metri
Sezione: 0,250 m²

Per questa fase di lavorazione non sono previsti limiti e prescrizioni.

E6 – RICAMBIO ARIA INTERNA CORRIDOIO

Impianto d'abbattimento: non previsto
Portata: 1.000 Nm³/h.
Temperatura: ambiente °C
Durata: 16 ore/giorno
Frequenza: 312 giorni/anno
Altezza: 9,3 metri
Sezione: 0,090 m²

Per le emissioni E5, E6 non sono previsti limiti e prescrizioni.

E7 – PASTORIZZAZIONE

Impianto d'abbattimento: non previsto
Portata: 10.000 Nm³/h.
Temperatura: 70 °C
Durata: 5 ore/giorno
Frequenza: 312 giorni/anno
Altezza: 9,3 metri
Sezione: 0,360 m²

Per le emissioni E7 non sono previsti limiti e prescrizioni, in quanto l'unica emissione è formata da

vapore acqueo.

E8 – CUOCITORE-FORNI

Impianto d'abbattimento: non previsto

Portata: 11.500 Nm³/h.
Temperatura: 70 °C
Durata: 16 ore/giorno
Frequenza: 312 giorni/anno
Altezza: 9,3 metri
Sezione: 0,320 m²

E9 – CUOCITORI-BOLLITORI

Impianto d'abbattimento: cappa con filtro

Portata: 22.000 Nm³/h.
Temperatura: 50 °C
Durata: 16 ore/giorno
Frequenza: 312 giorni/anno
Altezza: 9,3 metri
Sezione: 0,640 m²

Per queste fasi di lavorazione (E8, E9) non sono previsti limiti; tuttavia in caso di emissioni di vapori o gas odorosi potranno essere prescritti idonei sistemi di abbattimento delle sostanze odorigene anche nel corso di validità dell'autorizzazione.

E10 – REPARTO CONFEZIONAMENTO

Impianto d'abbattimento: non previsto

Portata: 4.000 Nm³/h.
Temperatura: ambiente °C
Durata: 12 ore/giorno
Frequenza: 312 giorni/anno
Altezza: 9,3 metri
Sezione: 0,090 m²

Per l'emissione E10, gli inquinanti emessi e relativi limiti desunti per analogia dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al punto 4.18:

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori limite di emissione</i>
Materiale particolare	10 mg/Nm ³

E12 – IMPIANTO TERMICO GENERATORE DI VAPORE

Combustibile utilizzato : metano

Impianto d'abbattimento: non presente

Portata: 1.750 Nm³/h.
Potenzialità: 1,55 MW
Temperatura: 220 °C
Durata: 24 ore/giorno
Frequenza: 312 giorni/anno
Altezza: 9,7 m
Sezione: 0,126 m²

E13 – IMPIANTO TERMICO GENERATORE DI VAPORE

Combustibile utilizzato : metano

Impianto d'abbattimento: non presente

Portata: 1.730 Nm³/h.

Potenzialità: 1,55 MW

Temperatura: 150 °C

Durata: 24 ore/giorno

Frequenza: 312 giorni/anno

Altezza: 9,7 m

Sezione: 0,096 m²

Prescrizioni e limiti per le emissioni E12 ed E13. Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili nel CRIAER al punto 4.1.24.

<i>Inquinanti</i>	<i>Valori limite di emissione</i>
Polveri totali	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

I valori limite di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%. Si considerano rispettati in caso di corretto funzionamento dell'impianto e di utilizzo come combustibile di gas metano o gas naturale;

Autocontrolli: L'Azienda dovrà effettuare controlli sull'emissione a cedenza annuale, oltre a verificare l'efficienza e l'idoneità alle vigenti normative tecniche del suddetto impianto termico. Tali controlli opportunamente documentati, dovranno essere conservati a disposizione degli organi di controllo competenti.

E14 – SURGELAZIONE PRODOTTO VEGETALE con azoto liquido

Impianto d'abbattimento: non presente

Portata: 690 Nm³/h.

Temperatura: -60 °C

Durata: 14 ore/giorno

Frequenza: 220 giorni/anno

Altezza: 9,3 m

Sezione: 0,3 m²

E15 – SURGELAZIONE PRODOTTO VEGETALE con azoto liquido

Impianto d'abbattimento: non presente

Portata: 2.300 Nm³/h.

Temperatura: -60 °C

Durata: 14 ore/giorno

Frequenza: 220 giorni/anno

Altezza: 9,3 m

Sezione: 0,043 m²

L'operazione di surgelazione (E14, E15) comporta l'emissione di azoto, utilizzato per la surgelazione come gas criogenico, per il quale non sono previsti limiti all'emissione.

Autocontrolli (E14, E15): l'azienda dovrà annotare, con frequenza mensile, su apposito **registro** con pagine numerate e bollate da Arpa e firmate dal gestore i seguenti indicatori: i quantitativi di azoto utilizzato. Tale registro deve essere conservato a disposizione degli organi competenti per il controllo.

Altre prescrizioni

a) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

b) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, ove esistenti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati deve comportare la sospensione o riduzione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana, e ne deve essere data comunicazione alla competente sezione provinciale di ARPAE entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento.

c) Durante i rilevamenti alle emissioni devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.

d) Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura, (cioè l'intervallo corrispondente a "risultato misurazione meno incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

e) I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della

postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

f) I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n°81/08 e ss.mm.ii. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

g) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del Codice dell'ambiente.

h) L'autorità competente si riserva, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali accertate, di prescrivere l'installazione di idonei impianti di abbattimento delle sostanze odorigene e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione.

i) Prescrizioni derivanti dal parere dell'Azienda USL: "Si richiama comunque il processo di valutazione dei rischi al quale il Datore di Lavoro è tenuto ai sensi del combinato disposto artt. 17, 28 e 29 D.Lgs.81/2008. In specifico, prima dell'inizio dell'attività la valutazione dei rischi dovrà essere effettuata con le conseguenti misure preventive e protettive; per la redazione del Documento di valutazione dei rischi, ai sensi del comma 3-bis art. 28 D.Lgs.81/2008 è previsto che "3-bis. *In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi*" Dalla tipologia produttiva e dalle valutazioni ARPAE sulle emissioni si può richiamare, in sede di valutazione dei rischi, particolare attenzione al Titolo IX D.Lgs.81/2008 "Sostanze pericolose" ed in specifico all'art. 223 D.Lgs.81/2008 in relazione alla valutazione del rischio da agenti chimici ed all'art. 225 D.Lgs.81/2008 in relazione alle misure specifiche di protezione e prevenzione; la valutazione sull'adozione di sistemi di captazione ed, in subordine, di DPI è infatti normata al comma 1 art. 225 del D.Lgs.81/2008; *(.1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 223, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità :a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati; b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio; c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230.*"

Condizione di normalizzazione dei risultati

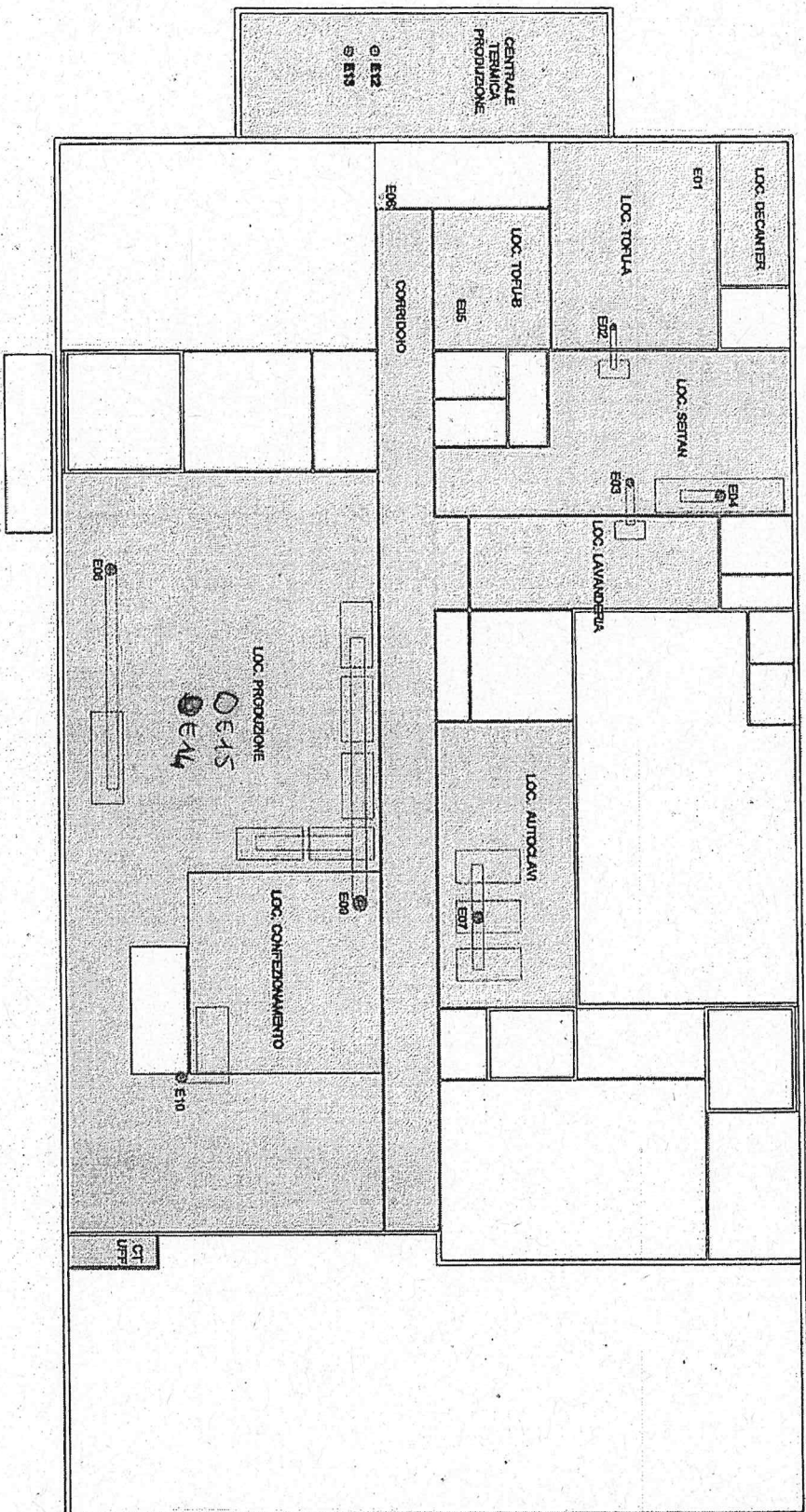
I limiti di emissione sono di norma espressi in concentrazione di inquinante (mg/Nm^3 = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente secco riferito alla temperatura di 273,15 K e 101,3 kPa) contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario, dal punto di vista tecnologico e di esercizio, all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti in condizioni di sicurezza.

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi

I metodi di campionamento e analisi delle emissioni in atmosfera da utilizzarsi per la verifica del rispetto dei limiti di emissione in flussi gassosi convogliati sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità competente sentita ARPAE.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

<i>Parametro/Inquinante</i>	<i>Metodi indicati</i>
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 – UNI EN 13284-1
Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati	UNI EN ISO 16911
Determinazione della concentrazione delle polveri totali	UNI EN 13284-1 – UNI 10263
Determinazione degli ossidi di azoto (NOX)	ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR
Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)	UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori a celle elettrochimiche, IR, FTIR
Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg/m ³)	UNI EN 12619
Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg/m ³)	UNI EN 13526
Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici	UNI EN 13649



- ED4 = EMISSIONE DI AERO GASSOSO (DAL TAVOLATO RIDEGGIO) - COMUNICATO IN DATA 21/01/20.
- ED5 = EMISSIONE DI AERO GASSOSO (DAL MIXER/INTEGRATORE)

Am

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.